

(n.)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del deputato: Sammartino

Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, recante 'Istituzione di sistemi tariffari agevolati di continuità territoriale per i trasporti aerei e marittimi verso la Sicilia'

----O----

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la condizione di insularità e di perifericità rispetto ai mercati europei, nonché il grave deficit di infrastrutture ferroviarie ed autostradali ha comportato e comporta gravi limiti per la mobilità di residenti e visitatori, con evidenti ricadute negative sul già fragile equilibrio economico.

La specialità di tale condizione è stata espressamente riconosciuta anche in sede comunitaria con la Risoluzione del Parlamento Europeo del 4 dicembre 2016, che fa espresso riferimento all'esigenza di assicurare la continuità territoriale nel trasporto di persone e mezzi.

Per le ragioni indicate gli unici mezzi che consentono un efficace collegamento per il trasporto di persone verso il resto d'Italia e d'Europa risultano quello aereo (specie sulle lunghe distanze) e quello marittimo (che si integra col trasporto di merci).

Purtroppo sono insorte e continuano a manifestarsi criticità riguardo alle tariffe applicate dai vettori aerei che, su diverse rotte, applicano prezzi esorbitanti e sproporzionati, in alcuni casi perfino superiori a quelle applicate su collegamenti a lungo o lunghissimo raggio.

Ugualmente emergono criticità sui collegamenti marittimi, dove, a dispetto della condizione di insularità, risulta operativo un limitato novero di rotte, molte delle quali esercitate da un singolo operatore e con tariffe onerose.

Per compensare gli svantaggi territoriali, riequilibrando un mercato altrimenti alterato e gravemente penalizzante, sono stati previsti – nell’ambito di quanto ammesso dal vigente ordinamento comunitario – strumenti perequativi quali i regimi di “continuità territoriale” in favore dell’altra regione insulare d’Italia e delle stesse isole minori della Sicilia.

Le condizioni di difficoltà esistenti in Sicilia non risultano affatto dissimili da quelle della Sardegna e l’estensione di un regime simile costituirebbe un oggettivo elemento di equità e parità di trattamento.

Il legislatore nazionale, riconoscendo tale situazione, ha previsto un primo intervento in tal senso con lo stanziamento di 20 milioni di euro per il solo esercizio finanziario 2016. Tale previsione, contenuta al comma 486 dell’articolo 1 Legge 28 dicembre 2015, n.208, costituisce un segnale importante ma limitato in riferimento all’importo della somma destinata ed alla copertura per un solo anno.

Si propone perciò di consolidare e meglio precisare le disposizioni, con riferimento all’attivazione dei regimi di cui all’articolo 51 del Regolamento Comunitario 2014/651, estendendone la copertura finanziaria, congruamente rideterminata a 80 milioni di euro annui, ai successivi esercizi finanziari (assicurando perciò le risorse nel triennio di programmazione del Bilancio dello Stato).

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Tariffe di continuità territoriale per la Sicilia

1. Al fine di assicurare la continuità territoriale per la Sicilia, perequando gli svantaggi connessi all’insularità, la Regione Siciliana, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, promuove iniziative volte all’applicazione dei regimi di cui all’articolo 51 del Regolamento Comunitario 2014/651 ai collegamenti aerei e marittimi da e verso il territorio regionale.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati in 80 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018/2020 nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante impiego di parte dell’accantonamento del relativo ministero.
2. Il Ministro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le variazioni al Bilancio discendenti dall’attuazione della presente legge.